



ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Palma il Vecchio ,48 -24017 SERINA (BG)
☎ 0345/66067 – ☒ 0345/66117 – Cod. Scuola: BGIC87400A
Cod.Fiscale: 85003170165 - E-mail: icserina@icserinanet.it

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento, strutturato secondo i successivi articoli, ha lo scopo di disciplinare le visite guidate e dei viaggi di istruzione per tutte le classi e per tutti gli ordini di scuola di questo Istituto Comprensivo.

Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere contestualizzate con la programmazione educativa – didattica e culturale della classe che partecipa.

Tali iniziative si configurano come attività complementari alla citata programmazione e necessitano quindi di una dettagliata e accurata preparazione da parte sia dei singoli insegnanti che dei Consigli interessati.

In fase di progettazione è riservata particolare attenzione all'analisi dei costi al fine di evitare alle famiglie carichi economici soggettivamente troppo onerosi.

Tutte le attività sono proposte, dai singoli Consigli interessati, complete di tutte le informazioni necessarie, ai genitori rappresentanti.

Nell'ambito di una maggiore corresponsabilità e partecipazione dei genitori alla vita della scuola, compete agli stessi il diritto di esprimere il loro parere in merito alle singole proposte. Tale parere può essere espresso anche dall'assemblea dei genitori.

La realizzazione di visite e viaggi di istruzione, anche se sollecitata, non costituisce un atto dovuto da parte della scuola. Pertanto possono essere effettuate solo le visite e i viaggi che rispondono a tutti i requisiti così come di seguito articolati.

TITOLO PRIMO: CLASSIFICAZIONE

ART. 1 Si intendono per visite d'istruzione quelle della durata di un giorno o limitate all'orario delle lezioni e svolte presso aziende, mostre, monumenti, musei, teatro, località di particolare interesse storico o artistico, parchi, ecc.

ART. 2 Sono da intendersi come viaggi d'istruzione quelli della durata di uno o più giorni in località del territorio nazionale ivi comprese le iniziative di gemellaggio, salvo specifiche deroghe del Dirigente Scolastico o del Consiglio d'Istituto.

ART. 3 Le uscite a piedi nell'ambito del territorio comunale o comuni limitrofi sono quelle programmate dal singolo insegnante e si svolgono, di norma, nell'ambito dell'orario di insegnamento della materia coinvolta e dell'insegnante interessato.

TITOLO SECONDO: PROGRAMMAZIONE

ART. 4 La programmazione delle visite e dei viaggi d'istruzione compete ai rispettivi Consigli interessati tenuto conto degli orientamenti generali del Collegio dei Docenti.

Limitatamente alle uscite a piedi è il singolo insegnante a programmarle e ad attivarle.

ART. 5 In fase di progettazione e di programmazione delle varie visite e viaggi i coordinatori di classe prendono i necessari accordi con le classi parallele al fine di contenere i costi e di rendere organico e unitario il piano annuale delle visite e dei viaggi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto. A tal fine sono programmati appositi incontri per i soli coordinatori.

ART. 6 Tutte le visite e i viaggi d'istruzione devono essere programmati dai Consigli di Classe interessati entro il 30 novembre dell'anno scolastico.

Particolari ed eccezionali casi possono essere sottoposti all'esame del Consigli di Istituto il quale può autorizzare visite e viaggi anche prima della presentazione del piano annuale.

ART. 7 Tutte le visite e i viaggi devono essere inseriti nella programmazione di classe in modo organico e funzionale e ne costituiscono parte integrante. Per ogni singola visita o viaggio devono essere esplicitati gli obiettivi sia educativi che didattici.

ART. 8 Tutte le visite e i viaggi d'istruzione devono essere effettuati, preferibilmente, entro trenta giorni dalla data di termine delle lezioni. Tuttavia, in casi particolari e in occasione di mostre, spettacoli di estremo interesse culturale, il Consiglio di Istituto può autorizzare visite d'istruzione anche dopo tale termine.

TITOLO TERZO: APPROVAZIONE

ART. 9 Tutte le visite e i viaggi devono essere approvati dai singoli Consigli interessati.

Nella delibera del Consiglio di classe deve essere fatta esplicita indicazione relativamente a:

- meta ed itinerario da seguire;
- durata e periodo di effettuazione;
- elementi culturali e didattici;
- visite a musei, mostre, necessità di guide, enti turistici;
- gli insegnanti accompagnatori più uno di riserva;
- costi di massima.

I rappresentanti dei genitori possono esprimere il loro parere solo e limitatamente alla durata del viaggio proposto, ai costi e ad eventuali note organizzative.

ART. 10 Tutte le visite e i viaggi d'istruzione, raccolti nel Piano Annuale, sono approvate in via definitiva dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle indicazioni dei singoli Consigli di classe interessati.

L'approvazione è subordinata alla presentazione da parte dei Consigli interessati dei modelli appositamente predisposti e compilati in ogni loro parte ad eccezione del costo del trasporto.

In tali modelli devono inoltre essere apposte le firme impegnative dell'incarico degli insegnanti accompagnatori ed eventuali insegnanti di riserva.

La scelta della ditta di trasporto o delle agenzie di viaggio avviene sulla base di tre preventivi presentati da tre diverse ditte o agenzie.

TITOLO QUARTO: ORGANIZZAZIONE

ART. 11 L'organizzazione delle visite e dei viaggi compete ai singoli coordinatori che possono operare congiuntamente nel caso di abbinamento di più classi partecipanti. Gli stessi coordinatori possono avvalersi della collaborazione di altri

docenti della classe nell'organizzazione complessiva delle visite o dei viaggi. Compete al docente interessato l'organizzazione e la gestione delle uscite a piedi. L'organizzazione prevede anche la predisposizione di tutti i moduli necessari alla richiesta, la raccolta delle autorizzazioni e delle quote di partecipazione degli alunni.

ART. 12 Durante la fase di organizzazione devono essere assunti dai coordinatori tutti gli accordi con musei, guide, enti turistici o altro necessari alla completa organizzazione della visita o del viaggio ad eccezione della ditta di trasporto o dell'agenzia di viaggio. Tutti gli accordi devono necessariamente essere formalizzati, per conferma, da apposita comunicazione scritta a cura dell'ufficio di segreteria.

La mancata comunicazione scritta può causare disservizi durante lo svolgimento della visita o del viaggio.

ART. 13 È compito dell'ufficio di segreteria la richiesta dei preventivi per le visite e i viaggi; detti preventivi possono essere richiesti solo quando viene fatta esplicita e formale richiesta della visita o del viaggio da parte dei Consigli di classe interessati. Solo dopo l'acquisizione dei preventivi e l'approvazione del piano gite da parte del Consigli di Istituto viene comunicata, dalla segreteria agli organizzatori, la quota per il viaggio spettante a singolo alunno.

Nel caso in cui il viaggio sia concordato con agenzie specializzate non si procede alla richiesta di preventivi.

Compete ai coordinatori la comunicazione alle famiglie del costo effettivo della visita o del viaggio (trasporto + ingressi + guide + ecc.).

ART. 14 È compito dell'ufficio di Dirigenza con l'ufficio di segreteria:

- la verifica della regolarità della documentazione presentata dai consigli di classe interessati;
- la predisposizione dei certificati di identità personale degli alunni;
- la nomina formale dei docenti accompagnatori e l'individuazione del docente capo comitiva;

ART. 15 È compito dell'ufficio di Dirigenza, in collaborazione con l'ufficio di segreteria, il controllo della copertura assicurativa degli alunni partecipanti.

I genitori degli alunni che non partecipano alla polizza assicurativa proposta dalla Scuola, devono, all'inizio dell'anno scolastico, documentare alla scuola la copertura assicurativa dell'alunno, sia per la responsabilità civile che per gli infortuni che copra le attività scolastiche comprese visite e viaggi. Gli alunni sprovvisti di assicurazione non possono in nessun caso essere ammessi alle visite o ai viaggi.

TITOLO QUINTO: DURATA, PARTECIPAZIONE E ACCOMPAGNATORI

ART. 16 Limitatamente alla scuola dell'INFANZIA e PRIMARIA sono concesse:

- tre visite d'istruzione in orario scolastico;
- un solo viaggio d'istruzione della durata di una intera giornata.

Limitatamente alle classi della scuola SECONDARIA di 1° grado sono concesse:

- tre visite d'istruzione in orario scolastico;
- un solo viaggio d'istruzione della durata di una intera giornata; la durata è elevabile ad un massimo di tre giorni solo per le visite, sia in Italia che all'estero, che vedono coinvolte le classi terze della scuola Secondaria di primo grado.

Le proposte per viaggi e visite d'istruzione, provenienti da Associazioni ed Enti del territorio, che in qualche modo possono contrastare con il detto regolamento, sono valutate di volta in volta e contestualizzate nelle rispettive e particolari situazioni contingenti.

È il Consiglio di Istituto a deliberarne, con motivazione, la fattibilità.

ART. 17 La partecipazione degli alunni è consigliata ed opportuna nel caso in cui si effettui una visita d'istruzione in quanto tale attività si configura come normale attività didattica svolta in altro ambiente.

Per quanto riguarda le visite e i viaggi d'istruzione deve essere assicurata la partecipazione di almeno il 70% degli alunni del gruppo coinvolto nell'attività. Il non raggiungimento di tale quota di partecipazione invalida la possibilità di effettuare il viaggio.

ART. 18 È obbligatorio, di volta in volta e per tutte le visite e i viaggi, che i genitori rilascino apposito consenso scritto.

Limitatamente alle uscite a piedi nel territorio comunale e comuni limitrofi, tale consenso è richiesto all'inizio dell'anno scolastico.

Resta comunque l'obbligo, per il docente che effettua le uscite a piedi, di comunicare di volta in volta ai genitori l'uscita da effettuare. Salvo particolari motivi, dette uscite si intendono autorizzate dall'ufficio di dirigenza.

ART. 19 La partecipazione dei genitori ai viaggi d'istruzione non è prevista. Accordi personalizzati sono ammessi per i genitori di alunni diversamente abili.

ART. 20 In presenza di alunni diversamente abili è necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno, se assegnato, o, in alternativa, un altro docente accompagnatore per ogni alunno H con gravi disabilità.

Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori, compreso l'insegnante di riserva che dovrà essere indicato obbligatoriamente per i viaggi di più giorni, non possono sottrarsi successivamente a tale compito se non per gravi e comprovati motivi. Inoltre assume l'obbligo della vigilanza e della tutela dei minori loro assegnati.

Gli insegnanti accompagnatori devono essere necessariamente docenti della classe che partecipa.

ART. 21 Il docente individuato come "responsabile" è tenuto, al rientro, a presentare una breve relazione scritta sull'andamento della visita o del viaggio e segnalare eventuali inconvenienti verificatisi con riferimento anche al servizio di trasporto svolto dalla ditta a ciò incaricata.

TITOLO SESTO: QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDI

ART. 22 Le quote di partecipazione sono a totale carico delle famiglie e vanno raccolte dall'insegnante coordinatore unitamente alle autorizzazioni.

Le quote così raccolte sono versate a cura dei rappresentanti dei genitori sul c/c della scuola.

ART. 23 Alla copertura totale o parziale dei costi delle visite o dei viaggi possono concorrere contributi provenienti da Enti vari.

A tal fine viene, di anno in anno e sulla base di una organica programmazione, fatta esplicita richiesta di contributo agli Enti locali nel Piano di Diritto allo Studio.

TITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 All'inizio di ogni anno scolastico e comunque entro il 30 settembre, gli Organi Collegiali dell'Istituto, ovvero I Consigli di classe o interclasse, il Collegio dei Docenti, la Giunta Esecutiva, il Consiglio di Istituto, propongono, sulla base delle esperienze passate o delle scelte programmatiche, eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento.

Tutte le proposte di integrazione e modifica sono discusse e deliberate dal Consiglio di Istituto.

ART. 25 Per tutto quanto non previsto e contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.